PROF. AVV. FABRIZIO TIGANO
98123 Messina - Via Risorgimento n. 172- tel. 090/661043 - 714252 - fax 090/714554
E-mail: tiganofabrizio@virgilio.it - PEC fabrizio.tigano@postacertificata.gov.it

Santi Delia
avvocato
avvocatosantidelia.it

Avv. Michele Bonetti
& Partners
avvocatomichelebonetti.it

ORIGINALE

Io sottoscritta Alessandra Arena, c.f. RNALSN91P54F158W, nata a Messina il 14.09.1991 ed ivi residente in via Salita Sperone villaggio S. Agata, delego gli Avv. ti Prof. Fabrizio Tigano, Michele Bonetti e Santi Delia, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel presente giudizio proposto contro l'Università di Messina, il Ministero dell'Istruzione ed altri relativamente agli esiti dei test di ammissione a numero chiuso per il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2010-2011 tenutisi il 02.09.2010, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Roma) conferendo loro ogni più ampio potere di legge, per ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di proporre domande cautelari o di rinunziare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli, nonché di agire in sede esecutiva. Eleggo domicilio in Via S. Tommaso d'Aquino 47 Roma presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti. La presente vale come autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Alessandra Arena

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Atto di riassunzione e costituzione

Nell'interesse della sig.na Alessandra ARENA, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del presente atto, dagli Avv.ti Prof. Fabrizio Tigano (c.f.:TGNFRZ67R02F158M; pec: prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it), Santi Delia (c.f. DLESNT79H09F158V; pec: avvsantidelia@cnfpec.it) e Michele Bonetti (c.f. BNTMHL76T24H501F) elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino 47 presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore

l'Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro-tempore

e nei confronti di

Alessandra Polimeni.

* * * * * *

La ricorrente ha partecipato alle prove di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia per l'a.a. 2010-2011 tenutesi il 2 settembre 2010, non classificandosi, all'esito, in posizione utile (posto n. 364, con punti 35,50).

Con ricorso - che di seguito si trascrive – iscritto al r.g. n. 3168/2010 dinanzi al Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, la stessa ha impugnato gli esiti della selezione in quanto a suo avviso palesemente viziati, chiedendo contestualmente di essere ammessa con riserva alla frequenza ai corsi nelle more del giudizio.

* * * * *

On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA –
Sezione Distaccata di Catania
Ricorso

nell'interesse della sig.ra ARENA ALESSANDRA nata il 14.09.1991 a Messina ed ivi residente in via Salita Sperone villaggio S. Agata cod. fisc. RNA LSN 91P54 F158W, elettivamente domiciliata in Catania, via Monsignor Ventimiglia n. 228

presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Schillaci recapito professionale dell'Avv. Giuseppe Pagana (telefax 090.672721 e mail avvgiuseppepagana@puntopec.it) che la rappresenta e difende per procura a margine del presente atto;

- ricorrente –

Contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;

l'Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore,

e nei confronti di

POLIMENI ALESSANDRA nata il 09.09.1989 a Reggio Calabria ed ivi domiciliata in c.da Pietrastorta Condera n. 53;

per l'annullamento previa adozione di misura cautelare

a) della delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 17 marzo 2010 con il quale viene indicato in numero di posti pari a 225, dei successivi provvedimenti dell'Ateneo di stima del contingente (cfr. all. n. 1);

b) del D.M. 02 luglio 2010 con il quale è fissato, per l'anno accademico 2010 / 2011, il numero di posti disponibili e livello nazionale, ripartendolo fra le Università, nella parte in cui limitano il numero dei posti della Università intimata a 200 unità (cfr. all. n. 2);

c) del D.M. 11 giugno 2010 contenente "definizione modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea Specialistica / Magistrale programmati a livello nazionale – anno accademico 2010/2011" (cfr. all. n. 3);

d) della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2010/2011, nella quale la ricorrente risulta collocata oltre il 200° posto e, quindi, non ammessa al corso (cfr. all. n. 4);

e) del decreto emesso dal Rettore dell'Università degli Studi di Messina in data 09 luglio 2010 (cfr. all. n. 5);

f) della prova di ammissione predisposta da tale commissione e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti e nelle perizie allegate nella parte in cui pregiudicano la collocazione della ricorrente;

g) di tutte le operazioni di concorso, nella parte di interesse;

h) del verbale della Commissione del concorso del 02 settembre 2010 (cfr. all. n. 6);

i) del D.M. 21 ottobre 2010 con il quale viene rideterminato, per l'Università degli Studi di Messina, il numero dei posti disponibili quantificato in complessive 220 unità; nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, adottati dai resistenti in relazione al procedimento per l'accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2010 / 2011 (cfr. all. n. 7);

l) del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Messina del 25.10.2010 (cfr. all. n. 8);

m) di ogni atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, del concorso ivi espressamente compresi, ove occorra e nei limiti d'interesse: i verbali della Commissione del concorso relativi alle operazioni preliminari allo svolgimento della prova, non conosciuti, gli atti e/o provvedimenti recanti l'attribuzione dei punteggi delle prove della ricorrente;

per l'accertamento e/o il riconoscimento

del diritto della ricorrente ad essere ammessa e, conseguentemente iscritta al primo anno del Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina per l'anno accademico 2010 / 2011 e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

e per la condanna

Roma - Via S. Tommaso D'Aquino 47, 00136, Linea diretta 06.99250089
Messina - Via F. Rizzo, 14, 98122, Tel. 090 714099, Fax 090.8960421
Via Dusmet, 14, 98124, Mob. 333 5625263
santi.delia@avvocatosantidelia.it - santi.delia@studiolegalesantidelia.it - pec avvsantidelia@cnfpec.it

della Università degli Studi di Messina all'adozione dei relativi provvedimenti ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Fatto

Il giorno due settembre 2010 si sono svolte le prove di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2010/2011.

La ricorrente, tra gli altri, prendeva parte non classificandosi, tuttavia, in posizione utile per l'accesso ai detti corsi.

Secondo quanto previsto dal D.M. 11 giugno 2010 e dal bando di ammissione la prova, predisposta dal Ministero, era rappresentata da un test di n. 80 domande comprendenti quattro gruppi omogenei: cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica; per ciascuna domanda il candidato era chiamato a scegliere, tra le cinque risposte proposte, quella ritenuta esatta.

Il candidato, dunque, doveva individuare una sola risposta esatta tra quelle prospettate, scartando quelle ritenute errate e/o meno probabili.

Al candidato per ogni risposta esatta sarebbe stato attribuito un punto, ogni risposta errata avrebbe, invece, comportato l'attribuzione di una penalità di 0,25 e, infine, in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

Anche per quest'anno accademico sarebbero stati individuati alcuni quesiti errati o, per lo meno, caratterizzati da più di una risposta possibile, altri ancora formulati in modo poco comprensibile o vertenti su argomenti non espressamente compresi nei programmi ministeriali (senza considerare che alcune delle domande predisposte non avrebbero potuto avere agevole risposta neanche da parte di un luminare della specifica materia).

Ed, infatti, subito dopo la pubblicazione delle soluzioni degli 80 quesiti è esplosa una polemica di non poco conto, moltissimi candidati, soprattutto nei forum apparsi sul web, ritengono molti quesiti errati o, comunque, non facilmente comprensibili.

La ricorrente, peraltro, ritiene che lo svolgimento delle prove sarebbe stato caratterizzato da alcune particolarità.

Nel corso dello svolgimento delle prove è, però, accaduto che "i concorrenti sono stati invitati a porre il modulo di risposta nella busta" ed ancora "successivamente in ***ordine alfabetico*** *i candidati che non avevano già consegnato il compito sono stati chiamati per la consegna delle due buste" (cfr. verbale commissione).*

Ed, ancora, al termine del tempo assegnato per lo svolgimento della prova la commissione provvedeva a ritirare le speciali penne consegnate ai candidati chiamandoli, poi, uno ad uno per la consegna del compito così che alcuni dei concorrenti sarebbero usciti, dalle aule ove si svolgeva la prova, alcune ore dopo da altri aspiranti.

In data 16 settembre 2010 l'Università degli Studi di Messina pubblicava la graduatoria collocando la ricorrente oltre il 200° posto.

La ricorrente, infine, all'esito della prova, è stata esclusa dal novero dei candidati utilmente collocati ed, al fine di potere tutelare compiutamente i propri interessi, con istanza di accesso del 21 ottobre 2010 ha chiesto di potere avere copia degli atti del concorso (cfr. all. n. 9).

La collocazione in posizione non utile in graduatoria della ricorrente è palesemente illegittima e va annullata, unitamente agli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi.

= I = Violazione e/o falsa applicazione della Legge 264/1999. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria ed illogicità manifestata.

Avvocato Michele Bonetti & Partners
Via S. Tommaso d'Aquino 47 – 00136 - Roma - phone 06.3728853 06.37890806 fax 06.64564197
cell. 349.4216026
www.avvocatomichelebonetti.it @ info@avvocatomichelebonetti.it

La legge n. 264 del 1999 statuisce che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea di medicina e chirurgia venga effettuata con decreto ministeriale "sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, ***tenuto conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo****", i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, "tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dall'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio".*

Il secondo comma dell'articolo 3 della sopra richiamata legge dispone che "la valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili ... è effettuata sulla base dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; .....".

Appare evidente come l'individuazione dell'offerta potenziale del "sistema universitario" sia caratterizzata da un ragionato accordo tra M.I.U.R. e singole università onde garantire che la determinazione del numero dei posti disponibili presso le varie università avvenga a seguito di una adeguata istruttoria svolta localmente.

La valutazione dell'offerta potenziale effettuata dall'Università di Messina è, con ogni probabilità, non del tutto corretta in quanto sembra che le dotazioni organiche, rispetto agli anni precedenti, siano aumentate e/o comunque sarebbero state rese agibili aule che erano in precedenza in corso di ristrutturazione (cfr. all. n. 10).

E' sufficiente porre a confronto le delibere relative ai corsi di laurea 2008 (con cui sarebbero stati ammessi ben 245 studenti) e 2009 (con cui sarebbero stati ammessi 225 studenti) per rendersi conto che il numero dei posti messi a disposizione dalla Università è esigua rispetto alle strutture effettivamente disponibili ed al fabbisogno di professionalità nello specifico settore.

Tanto ciò vero con D.M. del 21 ottobre 2010 il Ministero afferma espressamente che l'offerta formativa così come deliberata dagli Atenei "non soddisfa il fabbisogno professionale del medico chirurgo quale emerge dalla rilevazione effettuata dal Ministero della Salute ..." con la conseguenza che "gli Atenei sono stati invitati ... a voler valutare la possibilità di ***ampliare l'offerta formativa*** *....".*

Ora come è noto con le medesime dotazioni organiche negli anni precedenti, in particolare per gli anni 2008/2009, i posti disponibili erano rispettivamente 245/225 (quarantacinque/venti in più di quelli messi a concorso quest'anno) e ciò nonostante le dotazioni organiche fossero identiche se non migliorate.

Dai superiori elementi può, pertanto, desumersi che il procedimento di stima seguito dalla Università per la determinazione del numero dei posti disponibili è illegittimo. Non solo ma anche alla luce del D.M. 21 ottobre 2010 esso appare estremamente riduttivo posto che, per stessa ammissione del Ministero, vi è un maggiore fabbisogno professionale.

La norma di cui all'articolo 3 Legge 264/1999 prevede, quindi, che il numero delle iscrizioni al primo anno di corso possa essere limitato solo a seguito di una attenta valutazione della proporzione tra popolazione universitaria e concrete potenziali didattiche della facoltà; non sono, peraltro, mancate pronunce che hanno affermato il principio secondo cui l'Università che predetermina il numero massimo dei posti disponibili debba indicare i presupposti di fatto in base ai quali è stato determinato detto numero. L'Università dovrebbe, quindi, procedere ad una congrua attività istruttoria circa le strutture didattiche

Roma - Via S. Tommaso D'Aquino 47, 00136 Linea diretta 06.99259000
Messina - Via E. Bisazza, 11, 98122, Tel. 090 714099, Fax 090 8926421
Via Duccio, 14, 98124, Mob. 333 5625263
santi.delia@avvocatosantidelia.it - santi.delia@studiolegadesaitta.it - pec avvsantidelia@cnfpec.it

disponibili in modo da determinare, in modo ottimale, il numero dei posti disponibili.

Il modus operandi della resistente si pone, dunque, in contrasto con la norma sopra richiamata (articolo 3 comma 2 Legge 264/1999) che consente di limitare il numero delle iscrizioni al primo anno di corso solo ed esclusivamente a seguito di una adeguata procedura volta ad una attenta valutazione della proporzione tra popolazione universitaria e concrete potenziali didattiche delle facoltà, oltre che la specifica richiesta di fabbisogno professionale, con la conseguenza che l'Università in sede di predeterminazione del numero massimo di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, dovrebbe indicare, in modo inequivocabile, i presupposti di fatto in base ai quali è stato determinato il numero massimo di posti disponibili.

In sostanza la resistente avrebbe dovuto procedere ad una congrua istruttoria circa le strutture didattiche effettivamente disponibili dando adeguato conto dell'iter logico seguito e, soprattutto, del rapporto ritenuto ottimale tra le stesse ed il numero degli studenti.

Ora analizzando i fatti e, soprattutto, le dotazioni organiche disponibili, pare che l'Amministrazione resistente non abbia tenuto in debito conto le strutture effettivamente disponibili ed i parametri dettati dalla Legge oltre che, in particolare, il fabbisogno della specifica figura professionale.

L'Autorità Garante per la Concorrenza e il mercato, in una nota posizione espressa nel 2009 per i medici dentisti ma applicabile analogicamente al caso di specie, ha affermato che "le modalità di determinazione del numero dei posti universitari disponibili avviene sulla base di considerazioni che non risultano volte ad esclusivamente a garantire una formazione universitaria adeguata – ma che si fondano su valutazioni attinenti al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo per il Servizio Sanitario Nazionale – le modalità di determinazione di tali posti possono restringere ingiustificatamente l'accesso alla professione, in quanto limitano l'accesso al relativo corso di laurea".

L'Autorità ha osservato come, nell'ambito della procedura descritta per la determinazione del numero annuale di posti disponibili, sono compiute anche valutazioni che non risultano finalizzate a garantire l'adeguatezza dell'offerta formativa, come indicato dalla disciplina comunitaria e ricordato dalla Corte Costituzionale, ma che riguardano un diverso aspetto, ossia la situazione occupazionale.

L'Autorità ha, peraltro, affermato che "dal punto di vista concorrenziale, non risulta condivisibile la scelta legislativa secondo cui, per la determinazione del numero chiuso ... debba essere presa in considerazione la situazione occupazionale .... Infatti tale valutazione comporta una artificiosa predeterminazione del numero dei potenziali professionisti e determina, dal punto di vista economico, un ingiustificato irrigidimento dell'offerta di prestazioni .... con l'effetto di restringere artificiosamente il numero dei potenziali professionisti ed innalzare il prezzo delle relative prestazioni".

*"La prospettiva antitrust impone, quindi, un ripensamento sulla modalità di determinazione del numero dei posti universitari disponibili la quale ... **dovrebbe fondarsi esclusivamente su valutazioni attinenti all'adeguatezza dell'offerta formativa universitaria,** non potendo essere tenuta in alcuna considerazione l'analisi del fabbisogno di professionalità da parte del sistema sociale e produttivo, calcolato, peraltro, sulla base del solo fabbisogno proveniente dal solo Sistema Sanitario Nazionale".*

E', pertanto, contrario ai principi costituzionali ed, in particolare, al diritto allo studio determinare attraverso un sistema come quello in essere "il numero chiuso" che anche avendo riguardo a elementi quali l'analisi del

fabbisogno di professionalità stima tale fabbisogno restringendolo al punto che lo stesso non sembra essere rispondente alle reali logiche del mercato del lavoro.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto l'Università resistente avrebbe dovuto prevedere un numero di posti disponibili ben maggiore di quelli messi a concorso.

= II = Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Come già detto la ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione al Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina per l'anno accademico 2010 / 2011.

L'accesso al corso di laurea specialistica suddetto viene programmato a livello nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 1, lettera a, della Legge 264/1999.

L'articolo 4 della Legge 264/99 prevede che l'ammissione al Corso è disposta dagli atenei ed è subordinata "al superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione" ed ancora "che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione ... ".

Il ministero per quest'anno accademico, come del resto in passato, ha stabilito che la prova di ammissione, di contenuto identico in tutto il territorio nazionale, consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta, sugli argomenti appartenenti alle varie categorie già descritte in premessa.

L'Università degli Studi di Messina con bando del 09.07.2010, ha aperto i termini per la presentazione delle domande di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2010 – 2011, prevedendo che l'ammissione sarebbe stata subordinata all'utile collocazione in graduatoria, in seguito allo svolgimento della prova che si sarebbe svolta il due settembre 2010.

In ordine alla modalità di svolgimento della prova la Legge prevede che i candidati al momento della consegna debbano inserire il modulo per la determinazione del punteggio in una busta vuota sulla quale è stampato un codice a barre diverso per ogni candidato, nonché un codice identificativo alfanumerico anch'esso diverso per ogni candidato.

Il modulo contenente i dati anagrafici, invece, deve essere inserito in altra busta che, al fine di consentire l'identificazione di ogni candidato ***soltanto successivamente alla correzione degli elaborati****, contiene lo stesso codice a barre, stampato sul modello valido per la determinazione del punteggio.*

L'associazione candidato – modulo deve, pertanto, avvenire solo in un momento successivo alla correzione degli elaborati.

Come può agevolmente evincersi dal verbale la Commissione ha suddiviso i candidati in n. 12 aule procedendo nel seguente modo "alle ore 8, contemporaneamente in tutte le dodici aule, si è dato inizio all'accesso ed all'identificazione dei concorrenti che sono stati fatti sedere secondo le norme dettate dall'iter procedurale ministeriale".

L'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 dispone testualmente: "al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed

Roma - Via S. Tommaso D'Aquino 47, 00136 Linea diretta 06.92259019
Messina - Via F. Bisazza, 14, 98122, Tel. 090.714099, Fax 090 8960421
Via Duccio, 14, 98124, Mob. 333 5625263
santi.delia@avvocatosantidelia.it - santi.delia@studiolegale-aitta.it - pec avvsantidelia@cnfpec.it

il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiori alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.

Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. *I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte".*

Tale disposizione risulta essere riprodotta, in modo del tutto analogo, dall'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 *che regolamenta l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.*

L'articolo 11 del D.M. 11 giugno 2010 recante "definizione modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica / magistrale programmati a livello nazionale – anno accademico 2010 / 2011" dispone che "i bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche" ed ancora "i bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei".

L'articolo 13 del medesimo decreto titolato "adempimenti e note tecniche per le prove di ammissione di cui agli articoli 2, 3 e 5" ha, poi, previsto che ogni plico consegnato ai candidati contenga "a) un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica; d) un foglio sul quale risultano prestampati: il codice identificativo della prova; l'indirizzo del sito web del MIUR; le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente" con la precisazione che "i bandi di concorso ... devono indicare che lo studente, a conclusione della prova, deve avere cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte, destinato al

CINECA per la determinazione del punteggio provvedendo, al momento della consegna, alla sua chiusura".

Il bando di concorso approvato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Messina del 09.07.2010 ha previsto che i candidati al momento della consegna "devono avere cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposta, destinato il CINECA per la determinazione del punteggio, provvedendo, al momento della consegna, alla sua chiusura" ed, inoltre, prevede che l'associazione al singolo candidato del modulo di risposta avvenga soltanto in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA di Bologna.

Tali rigorose modalità procedurali, avrebbero dovuto assicurare anche nella prova in questione la segretezza e la trasparenza della selezione e, soprattutto, l'anonimato di tutti i candidati.

In violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato tesi a garantire la par condicio la Commissione nella seduta del 02 settembre, ha identificato i candidati, non soltanto alle ore 8, bensì una seconda volta al momento della consegna del plico contenente i moduli da compilare (cfr. verbale allegato: "concluse le operazioni di identificazione e di consegna dei plichi" da tale locuzione sembra desumersi che i plichi siano stati consegnati successivamente alla identificazione dei candidati), ed una terza volta al momento della consegna dei moduli compilati, che è avvenuta in ordine alfabetico.

*Ed infatti nel verbale si legge "successivamente, in **ordine alfabetico,** i candidati ... **sono stati chiamati per la consegna delle due buste**" (cfr. verbale allegato in atti).*

I Commissari, quindi, hanno effettivamente chiamato i candidati presenti in ogni aula nell'ordine alfabetico risultante dai rispettivi registri, procedendo in quest'ordine preordinato al ritiro delle buste ed alla loro collocazione all'interno degli appositi contenitori.

*In un caso del tutto analogo è stato affermato che "tale modalità di consegna e ritiro delle buste contenente i moduli validi per la determinazione del punteggio conseguito, **ha reso inutili le procedure previste in via generale dal legislatore in relazione ad ogni procedura concorsuale** ..... al fine di garantire **il rispetto del principio di segretezza e la regola dell'anonimato** e della par condicio dei concorrenti, che avrebbero dovuto essere identificati solo successivamente ..." ed ancora "il ritiro delle buste e la loro collocazione all'interno dei contenitori nell'ordine alfabetico risultante dai registri d'aula, infatti, consente a chiunque di associare ogni busta attraverso la sua materiale collocazione, al nominativo di un candidato" (in tale senso **T.A.R. Sicilia – Catania sez. III n. 1528/2008**).*

Nella pronuncia sopra indicata viene, quindi, affermato che sarebbe sufficiente individuare il numero progressivo di ciascun candidato nell'elenco alfabetico di ogni aula e contare le buste fino ad arrivare a quella corrispondente al numero progressivo medesimo per violare il principio della segretezza e dell'anonimato.

La giurisprudenza assolutamente dominante ha, peraltro, precisato che le norme che assicurano l'anonimato nei concorsi pubblici ricevono un'applicazione oggettiva.

*In particolare il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che "il principio dell'anonimato costituisce il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni **senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni**. Nelle procedure concorsuali questa regola assume una cogenza ancora più marcata, perché deve essere comunque assicurata l'indipendenza di giudizio dell'organo valutativo. E' opportuno precisare che la*

Roma - Via S. Tommaso D'Aquino 47, 00136, Linea diretta 06.92259009
Messina - Via F. Bisazza, 14, 98122 Tel. 090.2146699, Fax 090 8966421
Via Duccio, 14, 98124, Mob. 333 5625263
santi.delia@avvocatosantidelia.it - santi.delia@studiolegadesaitta.it - pec.avvsantidelia@cnfpec.it

regola assume una portata generale ed inderogabile, in tutti i casi in cui la prova si sostanzia nella redazione di un elaborato scritto, anche in mancanza di una espressa e specifica traduzione delle norme che disciplinano la procedura concorsuale o nel bando posto a base della selezione" (cfr. Consiglio di Stato sez. V 02.03.2000 n. 1071).

Il T.A.R. Sicilia – Catania ha, peraltro, specificato che non è necessario verificare se il principio dell'anonimato sia stato o meno violato "bastando all'uopo la verificazione della ***semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di pericolo oggettivo****, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che* ***è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuta*** *ad opera del candidato, di un membro della Commissione ..... poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa si che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura" (T.A.R. Sicilia – Catania sez. III n. 1528/2008).*

In considerazione di quanto sopra esposto deve essere annullata la graduatoria del concorso per l'ammissione al primo anno del corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Messina per l'anno accademico 2010 / 2011 limitatamene alla parte in cui la ricorrente non risulta essere collocata in posizione utile per l'ammissione al detto corso.

= III = Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento.

Come sopra detto la prova, predisposta dal Ministero, consisteva in un test da 80 domande suddivise in quattro gruppi omogenei.

E' principio fondamentale, che avrebbe dovuto essere seguito dai formulatori ministeriali, che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà ***"individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili"****.*

Orbene è accaduto, nel caso di specie, cosi come del resto sembra accadere da alcuni anni, che alcuni quesiti risulterebbero essere formulati in modo incomprensibile, alcuni sembrano estranei alla materia indicata ed altri sono privi di risposte corrette fra quelle indicate.

In sostanza vi sarebbero, pertanto, domande che, per la loro superficiale elaborazione, consentivano almeno un'altra risposta corretta oltre quella indicata come tale dalla Commissione, alcune che non ne offrivano nessuna, altre la cui soluzione, cosi come offerta dal Ministero, era, in verità, palesemente errata, altre ancora che risultavano del tutto estranee alle materie indicate o, comunque, attinenti ad argomenti non compresi nei programmi miniseriali di riferimento.

I c.t.p. nelle relazioni, allegate in atti ad alle quali integralmente ci si riporta dovendosi ritenere qui riportate e trascritte, attestano proprio che oltre i quesiti mal formulati ve ne sono altri che non contengono alcuna risposta esatta ed altri indicanti una risposta esatta che tale non era.

Più precisamente: il quesito n. 20 cosi disponeva "La musica dodecafonica, una tecnica di composizione ideata da Arnold Schonberg, è un tipo di musica:
a) contemporanea
b) medioevale
c) antica
d) barocca
e) simultanea"

Il c.t. di parte ha affermato che tutte le opzioni di risposta della superiore domanda "sono errate per cui la candidata ***non era nelle condizioni di dare una risposta idonea****" in quanto il termine contemporanea "non si addice assolutamente al periodo in cui nasce la dodecafonia (intorno al 1920)" essendo la dodecafonia "una tecnica di composizione atonale, dissonante, simmetrica" (cfr. all. n. 11).*

Il quesito n. 38 "Scriveva Garibaldi nell'aprile del 1861: Molti individui che compongono il Parlamento non corrispondono degnamente alle aspettative della nazione, ma la nazione è compatta, a dispetto di chi non lo vuole, e il mondo sa che cosa può fare l'Italia concorde. Hanno voluto creare un dualismo fra l'esercito regolare e i volontari ... ma lasciamo queste immondezze perché al di sopra tutto c'è l'Italia". Dal brano si deduce che:
a) il dualismo tra garibaldini e truppe regolari è un falso problema
b) il Parlamento italiano non è in grado di rispondere alle attese degli Italiani
c) l'Italia è arretrata rispetto alle nazioni confinanti
d) il problema dell'Italia è il divario tra Nord e Sud
e) la nazione italiana non è stimata all'estero".

Il c.t. di parte in relazione alla superiore domanda ha affermato che nella stessa "si riscontra un'evidente ambiguità, in quanto la citazione del brano, ..., esprime due concetti diversi" il consulente conclude che, nel caso di specie, "le risposte esatte dovrebbero essere due: l'una, il Parlamento italiano non è in grado di rispondere alle attese degli italiani", che si riferisce alla prima parte e l'altra, "Il dualismo tra garibaldini e truppe regolari è un falso problema", riconducibile, invece, alla parte successiva" (cfr. all. n. 12).

Il quesito n. 50 così affermava: "Il trasporto passivo del glucosio attraverso la membrana cellulare non richiede consumo di ATP. Da dove proviene l'energia necessaria per il trasporto?
a) Dal gradiente di concentrazione
b) Dall'idrolisi di composti diversi dall'ATP
c) Dalla pompa del sodio
d) Da meccanismi di trasporto accoppiato
e) Da fenomeni di endocitosi".

In relazione a tale quesito il c.t. di parte ha affermato che se "anche il gradiente di concentrazione fornisce una spinta, essa non può essere intesa come energia; il termine energia, usato impropriamente nel quesito 50 ha ***certamente indotto in errore la candidata****. Il gradiente di concentrazione non richiede energia per espletarsi" (cfr. all. n. 13).*

Dagli elaborati versati in atti, al cui contenuto integralmente ci si riporta e che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto e da valere come motivo di gravame emerge, in particolare, l'imprecisione e l'erroneità dei quesiti nn. 20, 38 e 50, oltre che di dubbia validità per verificare le attitudini dei futuri medici.

Tali anomalie hanno inciso in maniera palese e diretta sull'esito della prova e, soprattutto, sulla collocazione in graduatoria della ricorrente.

Le circostanze sopra indicate hanno inciso, sicuramente, sulla prova della ricorrente la quale ha, senza dubbio, subito un oggettivo pregiudizio proprio per la presenza di test componenti la prova d'esame errati e/o privi di possibili soluzioni.

Tale "sistema selettivo" dei concorrenti non sembra, quindi, essere idoneo a limitare il diritto allo studio e, soprattutto, a determinare quel filtro delle aspirazioni professionali. In tale senso non sono mancate pronunce che, in casi analoghi, hanno avuto modo di affermare che la presenza di quesiti errati e/o mal formulati determina un "effetto disorientante" determinando per i candidati "uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a ***danno della soluzione di altre***

Roma - Via S. Tommaso D'Aquino 47, 00136 Linea diretta 06.92259089
Messina - Via F. Bisazza, 14, 98122, Tel. 090.714699, Fax 090.8960421
Via Duccio, 14, 98124, Mob. 333.5625263
santi.delia@avvocatosantidelia.it - santi.delia@studiolegadesanta.it - pec.avvsantidelia@cnfpec.it

***domande**, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti" e proprio la presenza di tali domande "non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuente che la prova di ammissione consisteva" nella soluzione di ottanta quesiti a riposta mutipla di cui una sola esatta tra le cinque indicate (in tale senso T.A.R. Lazio sez. III bis 18.06.2008 n. 5986).*

Ed è proprio quello che è accaduto alla ricorrente che, in più di un'occasione, invano cercava tra le cinque l'unica risposta esatta che, tuttavia, non era presente con la conseguenza che un siffatto modus operandi fa venir meno il principio della "certezza" dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l'affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica volte alla scelta di un contraente, cui ormai devono essere ricondotte quelle volte all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego" (in tale senso T.A.R. Sicilia – Catania sez. II 24.10.2002 n. 1871).

= IV = Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 Legge 2 agosto 1999 n. 264 e del D.M. 11 giugno 2010.

*L'articolo 4 della norma di cui alla Legge 2 agosto 1999 n. 264 dispone che "l'ammissione ai corsi di cui agli allegati 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, **con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione**, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse".*

*L'Università di Messina, in palese violazione di legge, ha pubblicato il proprio bando solo in data **09 luglio 2010** e, dunque, ben **56** giorni prima della celebrazione delle prove che sarebbe avvenuta il giorno due settembre.*

La prova è, quindi, da annullare.

La giurisprudenza ha avuto modo di affermare, in casi analoghi, che "la prescrizione di un intervallo minimo da lasciare ai concorrenti ... risponde all'esigenza di consentire agli stessi di approntare" adeguatamente la loro preparazione in vista della celebrazione della prova con la conseguenza che "la violazione del suddetto limite temporale, posto a presidio non solo dell'interesse dei partecipanti, ma anche dell'interesse pubblico dell'Amministrazione alla selezione soppesate alle conoscenze richieste con le norme concorsuali, incrina inesorabilmente i detti principi, a nulla rilevando eventuali considerazioni in fatto, spendibili solo ex post, circa l'irrilevanza nel caso concreto della abbreviazione dei termini" (T.A.R. Lazio Roma sez. I bis 15 gennaio 2009 n. 196).

* * * * *

Nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Collegio non ritenga sufficiente gli elementi addotti in merito all'erroneità delle domande segnalate nelle perizie, si chiede che venga disposta idonea istruttoria, anche a mezzo c.t.u., al fine di riscontrare la fondatezza delle censure sopra esposte, posto che la valutazioni della commissione giudicatrice di un pubblico concorso sono comunque "sindacabili con le censure di illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento" (in tale senso T.A.R. Abruzzo Pescara 11.05.2001 n. 443).

= IV = Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del D.M. 11 giugno 2010 nella parte in cui prevede che la prova verte in ottanta quesiti su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dell'articolo 4 Legge 2 agosto 1999 n. 264.

L'articolo 2 del D.M. 11 giugno 2010 statuisce espressamente che "la prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea ..... verte su ottanta (80) quesiti che, formulati in modo distinto per ciascun corso, presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica" ora la prova assegnata ai candidati conteneva quesiti che ben poco hanno a che vedere con le superiori materie in quanto non rientrano tra gli argomenti previsti dallo stesso D.M.. In particolare nell'allegato A del su richiamato decreto si legge "per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico – filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico – matematico. Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche ....." ed ancora "quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi ....". Poco o nulla di tutto ciò sembra esserci nella prova, di fatto, somministrata agli studenti.

Così a mero titolo esemplificativo si osserva che alcuni quesiti conterrebbero argomenti che non sarebbero oggetto di studio nell'ambito dei programmi della scuola media secondaria.

Non sembra, infatti, che rientri nei programmi della scuola media secondaria lo studio relativo al trasporto passivo del glucosio afferente il quesito n. 50; la soluzione di tale quesito richiede, comunque, un tale grado di conoscenza che, certamente, non avrebbe potuto possedere un candidato.

Istanza istruttoria

Qualora l'On.le Collegio non ritenga sufficienti gli elementi addotti dalla ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni si chiede che venga disposta c.t.u. al fine di accertare: a) se le risposte ai quesiti nn. 20, 38 e 50 siano corrette come indicate dalla Commissione; b) se negli ottanta quesiti predisposti dal Ministero ve ne siano alcuni estranei al programma delle scuole medie secondarie; c) la perdita media di tempo per la risoluzione dei quesiti contestati di cui sopra; d) la validità o meno dei quesiti oggetto di contestazione in relazione a quanto sopra esposto; e) una chiara presa di posizione su tutti i quesiti contestati; f) l'esatta posizione in graduatoria della ricorrente a seguito di eventuali scorrimenti e rinunce; g) l'eventuale assegnazione di posti e cittadini extracomunitari e/o la copertura dei posti disponibili; h) tutte le deliberazioni ed i verbali della Commissione relativi alla fase antecedente allo svolgimento della prova, all'espletamento stesso della prova e di tutte le fasi successive; i) tutte le deliberazioni del Senato Accademico, del Consiglio di Facoltà e tutti i decreti rettorali connessi all'istituzione dell'accesso programmato alla Facoltà di medicina e chirurgia; l) le strutture didattiche effettivamente disponibili presso l'Università degli Studi di Messina ed il numero di studenti che potrebbero accedervi anche in relazione alle dotazioni organiche; m) ordinare all'Amministrazione resistente di produrre in giudizio tutti i documenti e/o atti relativi alla procedura concorsuale oggetto del presente giudizio nonché quelli indicati nell'apposita istanza.

Istanza di risarcimento danni

A causa dei provvedimenti illegittimi e di cui meglio si è detto sopra, nel procedimento per cui è causa, la ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia cui aspirava, (la ricorrente ha, persino, frequentato un apposito corso formativo prima di sostenere la detta prova), subendo, così, i relativi danni.

Roma - Via S. Tommaso D'Aquino 47, 00136, Linea diretta 06.92259009
Messina - Via F. Busacca, 14, 98122, Tel. 090.714099, Fax 090.8960421
Via Duezio, 14, 98124, Mob. +39.3628263
santi.delia@avvocatosantidelia.it - santi.delia@studiolegalesantia.it - pec avvsantidelia@cnfpec.it

Non sono, infatti, mancate pronunce che hanno affermato la responsabilità dell'amministrazione nelle procedure concorsuali secondo cui la stessa è obbligata a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso stesso, con la conseguenza che in caso di violazione incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del partecipante che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale.

Il danno cui qui si allude non è ovviamente un danno solo economico ma, soprattutto, morale e personale che si traduce, inevitabilmente, anche in un danno da perdita di chance.

La corretta formulazione dei quesiti avrebbe, certamente, consentito alla ricorrente di ottenere un punteggio tale da essere ammessa al corso di laurea cui tanto aspirava.

Per quanto concerne il danno da perdita di chance la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il "presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione della irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile" (Cassazione Civile sez. lav. 18.01.2006 n. 852).

Istanza cautelare

Il fumus emerge chiaramente da tutti i superiori motivi di ricorso con la conseguenza che il ricorso è fondato è verrà, certamente, accolto.

La ricorrente evidenzia, altresì, un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dal mancato accoglimento della presente istanza cautelare posto che le lezioni universitarie sono, da qualche giorno, iniziate e che la mancata partecipazione alle stesse non consentirà di sostenere, successivamente, i relativi esami.

E' indispensabile, pertanto, medio tempore procedere all'ammissione della ricorrente con riserva al corso di laurea in questione, al quale non le è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattandosi di un provvedimento che, riguardando un solo studente, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

Non sono mancate pronunce, che in casi analoghi, hanno disposto l'ammissione con riserva (in tale senso Consiglio di Stato sez. VI ordinanza 22 gennaio 2008 n. 293) ed ancora, più specificamente, in altra pronuncia il Consiglio di Stato accordò la misura cautelare dell'ammissione con riserva, rilevando "che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione" (ordinanza n. 6305/05) e "che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito" (ordinanza n. 351/06).

Numerose ordinanze di questo On.le T.A.R. hanno disposto l'ammissione con riserva dei candidati proprio nei corsi di laurea di medicina e chirurgia (ordinanze nn. 931/2010 sez. I, 1888/2009 sez. I e 950/2009 sez. II).

L'iscrizione potrà, dunque, essere disposta in sovrannumero in quanto è stata accertata, e dimostrata, la violazione del principio dell'anonimato, in cui è incorsa la Commissione esaminatrice, nonché la violazione dell'articolo 4 Legge 264/1999, in cui è incorsa la Commissione incaricata dal Ministero nel predisporre i quesiti, con la conseguenza che gli effetti gravano esclusivamente sul Ministero e non su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza loro non imputabile; in ogni caso l'Università resistente è provvista delle necessarie dotazioni tecniche in numero ben superiore a quello risultante dallo sforamento.

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro in fatto ed in diritto la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

all'On.le T.A.R. adito previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, di volere:
1) annullare i provvedimenti in epigrafe specificati, con ogni consequenziale statuizione;
2) in via meramente subordinata, ove non venga ritenuto di giustizia praticare il risarcimento in forma specifica, condannare le Amministrazioni resistenti, ognuno per quanto di propria competenza, al risarcimento di tutti i danni cagionati;
3) emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale;
4) con vittoria di spese e compensi.

Si produce, oltre i documenti già indicati in narrativa, la copia dell'elaborato della ricorrente (cfr. all. n. 14).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, sicché l'importo del contributo unificato dovuto è pari ad € 550,00.

Salvo ogni altro diritto.

Messina 09.11.2010 (avv. Giuseppe Pagana)"

* * * * *

Il Tar Catania, con ordinanza n. 230 depositata il 14 febbraio 2011, dopo avere ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti alla selezione, ha rigettato la domanda cautelare "*considerato che ... le censure articolate nel ricorso introduttivo attinenti all'irregolare svolgimento delle prove di ammissione, in caso di eventuale accoglimento del ricorso determinerebbero l'annullamento integrale della prova, per cui parte ricorrente non ha alcun interesse al collocamento in posizione utile in una graduatoria che potrebbe essere travolta dall'esito favorevole del giudizio di merito*".

Preso atto del rilievo mosso in sede cautelare, essendo prioritario l'interesse della ricorrente all'ammissione con riserva, la stessa, con successivo atto, ha precisato le domande spiegate nell'ambito del giudizio d'annullamento, come da atto che si riporta qui di seguito, nel senso che esse, da quel momento in poi, avrebbero dovuto essere intese nei limiti dell'interesse concreto ed immediato all'ammissione alla selezione e non all'annullamento integrale dell'intera procedura concorsuale.

Roma - Via S. Tommaso D'Aquino 47, 00136, Linea diretta 06.92590009
Messina - Via F. Bisazza, 14, 98122, Tel. 090.714099, Fax 090.8906421
Via Duccio, 14, 98124, Mob. 333.5625263
santi.delia@avvocatosantidelia.it - santi.delia@studiolegalesaitta.it - pec.avvsantidelia@cnfpec.it

* * * * *

"On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione Staccata di Catania
Rinuncia parziale ai motivi e nuova domanda cautelare
(r.g. n. 3168/2010 – sez. I)

Nell'interesse della sig.na Alessandra ARENA, rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Fabrizio Tigano (c.f.: TGNFRZ67R02F158M; pec: prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it), nonché, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato come in atti, dall'Avv. Giuseppe Pagana, con domicilio eletto in Catania, via Monsignor Ventimiglia n. 228 presso l'Avv. Elisabetta Schillaci,

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore

l'Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro-tempore

e nei confronti di

Alessandra Polimeni.

In fatto e in diritto

La ricorrente ha partecipato alle prove di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia per l'a.a. 2010-2011 tenutesi il 2 settembre 2010, non classificandosi, all'esito, in posizione utile, ossia al posto n. 364, con punti 35,50.

Con ricorso iscritto al r.g. n. 3168/2010, la stessa ha impugnato gli esiti della selezione in quanto a suo avviso palesemente viziati, chiedendo contestualmente di essere ammessa con riserva alla frequenza ai corsi nelle more del giudizio.

Codesto on.le Tribunale, con ordinanza n. 230 depositata il 14 febbraio 2011, dopo avere ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti alla selezione, ha rigettato la domanda cautelare "considerato che ... le censure articolate nel ricorso introduttivo attinenti all'irregolare svolgimento delle prove di ammissione, in caso di eventuale accoglimento del ricorso determinerebbero l'annullamento integrale della prova, per cui parte ricorrente non ha alcun interesse al collocamento in posizione utile in una graduatoria che potrebbe essere travolta dall'esito favorevole del giudizio di merito".

Preso atto del rilievo mosso in sede cautelare, essendo prioritario l'interesse della ricorrente all'ammissione con riserva, la stessa, con il presente atto, intende precisare le domande spiegate nell'ambito del giudizio d'annullamento nel senso che esse devono essere intese nei limiti dell'interesse concreto ed immediato come sopra indicato, ovvero l'ammissione alla selezione e non l'annullamento della stessa, e, a tal fine, rinuncia ai motivi di ricorso, nella parte in cui danno luogo all'annullamento complessivo della graduatoria, nei seguenti termini:

1. – Quanto al motivo rubricato "I – Violazione e/o falsa applicazione della legge 264/1999. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria ed illogicità manifestata".

Il motivo attiene alla determinazione del numero dei posti da ammettere alla selezione. Inoltre, esso censura il fatto stesso della apposizione di un limite al numero dei posti ai sensi dell'art. 3 l.n. 264/1999.

Rispetto a questo motivo, il cui accoglimento determinerebbe l'ammissione alla selezione della ricorrente, tenuto conto delle finalità sopra precisate, non si dà luogo ad alcuna rinuncia.

2. – Quanto al motivo "II – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del d.p.r. 3 maggio 1957 n. 686 e dell'articolo 14 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487".

Il motivo censura le modalità di svolgimento della selezione sotto vari profili, invocando essenzialmente la violazione dei principi di segretezza e trasparenza relativamente alla prova selettiva di ammissione, richiamando, all'uopo, le corrette modalità procedurali previste dalla normativa vigente.

Come rilevato da codesto on.le Tribunale, l'accoglimento di siffatto motivo – indubbiamente fondato (come, peraltro, tutti gli altri) – è in grado potenzialmente di travolgere l'intera procedura selettiva. Poichè, tuttavia, come già più volte ricordato, la ricorrente non ha alcun interesse ad ottenere siffatto effetto demolitorio, essendo sua finalità precipua quella di ottenere l'ammissione alla frequenza presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, la stessa ***dichiara, con il presente atto, di rinunciare a tale motivo di ricorso****.*

3. – Quanto al motivo "III – Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento".

Con tale motivo, premesso che il test era articolato in 80 domande suddivise in 4 gruppi omogenei con l'onere per il candidato, tra le risposte indicate, di "individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili", si censura il fatto di avere subito una indebita decurtazione di punteggio, senza la quale la ricorrente sarebbe rientrata tra gli ammessi ai corsi, tenuto conto del successivo scorrimento della graduatoria, attualmente giunta fino alla 251° posizione, collocandosi tra il 232° ed il 241° posto con p. 39,00, anziché 35,50.

Come è ormai ampiamente noto – giacchè ha dato luogo ad analoghe impugnative promosse da diversi candidati nella stessa condizione della odierna ricorrente – è infatti accaduto che la formulazione di alcuni quesiti sia risultata incomprensibile, che alcuni quesiti siano risultati estranei alla materia indicata, mentre altri prevedevano soltanto risposte errate o, viceversa, più risposte, tutte teoricamente corrette.

Su questo, in atti, è stata depositata una c.t.p., dalla quale risulta inequivocabilmente che ciò si è verificato almeno in 3 casi, ossia:

a) quesito n. 20: tutte le opzioni di risposta risultano errate;

b) quesito n. 38: il quesito è posto in modo ambiguo, per cui le risposte esatte sono due e non una;

c) quesito n. 50: il quesito è formulato in modo improprio, inducendo in errore il candidato (e riguarda, come si vedrà infra, una materia non ricompresa nel programma di studio);

Poiché ad ogni risposta esatta doveva essere assegnato 1 punto, alla ricorrente, messa nella impossibilità di rispondere o indotta in errore nella specie, sono stati inopinatamente sottratti ben 3,5 punti. Così, invece del punteggio di 35,50, la stessa avrebbe ottenuto p. 3 per le risposte corrette e non avrebbe subito alcuna decurtazione per le risposte errate, giungendo, come anticipato, al punteggio finale di p. 39,00.

Il motivo deve dunque intendersi nei termini appena ricordati.

4. – Quanto al motivo "IV – Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 Legge 2 agosto 1999 n. 264 e del D.M. 11 giugno 2010".

Con questo motivo si censura la tardiva pubblicazione del bando di selezione in violazione del termine fissato dall'art. 4 l.n. 264/1999, con la conseguente richiesta di annullamento della prova.

Siffatto motivo – anch'esso palesemente fondato – tuttavia, non è in asse con l'effettivo interesse che muove la domanda di annullamento, sicchè, sotto questo profilo, allo stesso, con il presente atto, si dichiara di rinuciare.

Roma - Via S. Tommaso D'Aquino 47, 00136, Linea diretta 06.99259009
Messina - Via F. Risazza, 14 98122, Tel. 090.714699, Fax 090.896421
Via Ducezio, 14, 98124, Mob. 333 5625263
santi.delia@avvocatosantidelia.it - santi.delia@studiolegalesanta.it pec avvsantidelia@enfpec.it

5. – Quanto al motivo rubricato "IV – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.M. 11 giugno 2010 nella parte in cui prevede che la prova verte in ottanta quesiti su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica, del d.p.r. 9 maggio n. 487 e dell'articolo 4 Legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione della prova".

Tale motivo va inteso come una propaggine ed una ulteriore esplicazione del motivo "III – Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento", del quale condivide fondamentalmente l'ispirazione e le finalità, al punto che si fa riferimento al quesito n. 50 quale esemplificazione degli errori commessi nella somministrazione di alcune domande.

Tale motivo, dunque, va inteso nei limiti già sopra precisati, nel senso che esso mette in evidenza una ulteriore ragione per la quale alcuni quesiti, in particolare il n. 50, vista la loro mancata attinenza al programma fissato per le prove, andava(no) computati a favore del candidato, non a suo sfavore.

Nuova domanda cautelare ex art. 58 c.p.a.

In relazione alla sopravvenuta modifica del thema decidendum rispetto a quanto rilevato da codesto on.le Tribunale nella propria precedente ordinanza n. 230/2011, si stima legittima ed ammissibile la riproposizione della domanda cautelare, essendo mutate, nel contempo, anche alcune circostanze di fatto: lo scorrimento della graduatoria, infatti, è giunto fino alla posizione 251 (p. 38,50).

In tesi, l'odierna ricorrente rivendica un punteggio di 39,00, dal quale discenderebbe la sua collocazione tra il 232° ed il 241° posto, sicchè essa vanta un indubbio interesse concreto sopravvenuto alla revisione in senso favorevole della precedente decisione cautelare.

E' altrettanto evidente l'urgenza di una siffatta pronuncia, datosi che a settembre avranno luogo le nuove prove selettive per l'accesso ai corsi dell'a.a. 2011-2012, al punto da suggerire, laddove l'Ecc.mo Collegio lo ritenga opportuno, una decisione in forma breve.

Non sembra, invero, inutile fare rilevare che, frattanto, la sig.na Arena si è resa parte diligente, ha frequentato diversi corsi, ha superato l'esame di Fisica (corso libero) ed ha frequentato il corso di Istologia ed Embriologia, il cui esame dovrà sostenere prossimamente. Dunque, un atteso accoglimento della presente istanza cautelare premierebbe un soggetto dotato di capacità, volontà e applicazione, che non si è "seduto" in attesa della decisione in sede giurisdizionale. Seppure ciò non attenga direttamente al profilo del danno grave ed irreparabile, non vi è dubbio che, sul piano dell'interesse pubblico, non sembra esservi alcuna ragione per escludere un soggetto così volenteroso e pieno di iniziativa dalla prosecuzione dei propri studi e la realizzazione dei propri progetti.

P.Q.M.

Si insiste nelle domande di cui al ricorso introduttivo come precisate e parzialmente rinunciate con il presente atto, a mezzo del quale altresì si propone, in relazione alle mutate circostanze di fatto e di diritto, una nuova domanda cautelare ex art. 58 c.p.a. al fine di ottenere la ammissione con riserva alla frequenza al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Messina per l'a.a. 2010-2011.

Con ogni statuizione consequenziale.

Messina-Catania, 29 giugno 2011

(Prof. Avv. Fabrizio Tigano)"

* * * * * *

Avvocato Michele Bonetti & Partners
Via S. Tommaso d'Aquino 47 – 00136 - Roma - phone 06.3728853 06.37890806 fax 06.64564197
cell. 349.4216026
www.avvocatomichelebonetti.it @ info@avvocatomichelebonetti.it

Con il medesimo atto di rinuncia parziale con il quale si precisavano le ragioni di interesse del ricorso, veniva proposta, ex art. 58 c.p.a. una nuova domanda cautelare, relativamente alla quale il Tar Catania, con ordinanza adottata nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2011, depositata il 6 ottobre e comunicata il 7 ottobre 2011, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 13 c. 3 c.p.a. omettendo la decisione ai sensi del combinato disposto di cui artt. 13 c. 3, 15 c. 5 e 16 c. 2 c.p.a. ed individuando nel Tar Lazio il giudice competente nella specie.

P.Q.M.

Con il presente atto si provvede alla riassunzione ed alla costituzione in giudizio ai fini della prosecuzione del giudizio ex art. 16 c. 2 c.p.a., insistendo nel ricorso e riservandosi di integrare nel prosieguo le difese.

Si chiede, nel contempo, che si dia luogo alla trattazione della domanda cautelare sulla quale il Tar Catania non si è pronunciato all'atto di dichiarare la propria incompetenza per territorio.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Il presente atto viene notificato a tutti i partecipanti alla selezione tramite pubblicazione sul sito web dell'Università di Messina così come disposto dal Tar Catania con apposita ordinanza istruttoria (n. 689/2010).

Si allegano gli atti di cui all'indice del fascicolo.

Messina, 27 ottobre 2011

(Prof. Avv. Fabrizio Tigano)

(Avv. Santi Delia)

(Avv. Michele Bonetti)

Roma - Via S. Tommaso D'Aquino 47, 00136, Linea diretta 06.99259009
Messina - Via F. Bisazza, 14 98122, Tel. 090 714099, Fax 090.8960421
Via Duccezio 14, 98124, Mob 333 5625263
santi.delia@avvocatosantidelia.it - santi.delia@smdholegalesanna.it pec.avvsantidelia@cnfpec.it

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Prof. Avv. Fabrizio Tigano, con studio in Messina, Via Risorgimento n. 172, in qualità di rappresentante e difensore della Sig.na Alessandra ARENA, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera datata 31 marzo 2010 n° 42, ha oggi notificato ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, il suesteso atto, mediante spedizione di copia conforme all'originale, a:

Cron. n. 79

1) **Università degli studi di Messina**, in persona del Rettore *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'**Avvocatura Generale dello Stato in** Roma, Via dei Portoghesi, 12. C.A.P. 00186, ivi a mezzo servizio postale tramite racc.ta A.R. n. 76345551506-9, spedita dall'Ufficio postale di Messina Ag. N.5.

Messina, 28 ottobre 2011 Prof. Avv. Fabrizio Tigano

Cron. n. 80

2) MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO IN ROMA, Via dei Portoghesi, 12. C.A.P. 00186, ivi a mezzo servizio postale tramite racc.ta A.R. n.76345551503-6, spedita dall'Ufficio postale di Messina Ag. N.5.

Messina, 28 ottobre 2011 Prof. Avv. Fabrizio Tigano

Cron. n. 81

3) SIG.NA ALESSANDRA POLIMENI, c.da Pietrastorta Condera n. 53, Reggio Calabria 89126, ivi a mezzo servizio postale tramite racc.ta A.R. n.76345551504-7, spedita dall'Ufficio postale di Messina Ag. N.5.

Messina, 28 ottobre 2011 Prof. Avv. Fabrizio Tigano

N. Raccomandata 76345551504-7

teitaliane

Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex W815/E) - SI. [4] Ed. 03/04

zione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

GIUSTA ALESSANDRA POLIMENI
TINATARIO
DA PIETRO SOLTA GUDERA 53
/ PIAZZA N° CIV.
026 REGGIO CALABRIA
COMUNE PROV.

Avv. FABRIZIO TIGANO
TENTE
Via Risorgimento, 172
PIAZZA N° CIV.
- 98123 MESSINA -
COMUNE PROV.

I ACCESSORI CHIESTI
ssegnare la interessata
☑ A.R.

37073 Sez. B Operaz.0399
ale: AG 28/10/2011 17:41
gr.:106 Tariffa € 8,25 Affr.€ 8,25
Agg.: AR
AR: 763559761332
manuale)

TASSE

N. Raccomandata 76345551506-9

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex W815/E) - SI. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

UNIVERSITÀ SUORI MESSINA C/O AVVOCATURA GENERALE STATO
DESTINATARIO
VIA DEI PORTOGHESI
VIA / PIAZZA N° CIV.
00186 ROMA
C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

MITTENTE Avv. FABRIZIO TIGANO
Via Risorgimento, 172
VIA / PIAZZA N° CIV.
- 98123 MESSINA -
C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata
☐ A.R.

Fraz. 37073 Sez. B Operaz:0400
Causale: AG 28/10/2011 17:42
Peso gr.:106 Tariffa € 8,25 Affr.€ 8,25
Serv.Agg.: AR
Cod. AR: 763559761376
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata 76345551503-6

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex W815/E) - SI. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

MINISTERO UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
C/O AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
DESTINATARIO
VIA DEI PORTOGHESI 12
VIA / PIAZZA N° CIV.
00186 ROMA
C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE

MITTENTE Avv. FABRIZIO TIGANO
Via Risorgimento, 172
VIA / PIAZZA N° CIV.
- 98123 MESSINA -
C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata
☐ A.R.

Fraz. 37073 Sez. B Operaz.0398
Causale: AG 28/10/2011 17:40
Peso gr.:107 Tariffa € 8,25 Affr.€ 8,25
Serv.Agg.: AR
Cod. AR: 763559761343
(accettazione manuale)

TASSE